



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 10 del 01/06/2020

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE E PROROGA PRIMA SCADENZA DI VERSAMENTO TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì uno del mese di Giugno alle ore 20:30, nella Sala Consiliare Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sig. Avv. ROSSI CHIARA il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	GALLINA GABRIELE	SI	NO
2	FABEMOLI FABIO	SI	NO
3	GANDIOLI ROBERTO	SI	NO
4	LANZANOVA GIUSEPPE	SI	NO
5	LOMBARDI VALENTINA	SI	NO
6	MANTOVANI MATTEO	SI	NO
7	MAZZETTI GIOVANNI	SI	NO
8	MORO GIOVANNI GABRIELE	SI	NO
9	ROSSI CHIARA	SI	NO
10	TOSETTI ROBERTA	SI	NO
11	ULIVI RICCARDO	SI	NO
12	URGESI CARLA	SI	NO
13	VITALE GIUSEPPE	SI	NO

Presenti 13 Assenti 0

Partecipano l'assessore esterno Ambrogi Elvira e Manini Erika.

Partecipa Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE E PROROGA PRIMA SCADENZA DI VERSAMENTO TARI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 42 (Attribuzioni dei consigli), comma 2°, lettera b) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto l'art. 1 comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI);

Richiamato l'articolo 52 (Potestà regolamentare delle province e dei comuni), comma 1, al titolo III (riordino della disciplina dei tributi locali) del D.Lgs. 446/1997 il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dei singoli tributi;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la deliberazione n.46 del 27/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale si confermavano per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI deliberate per l'annualità 2019, e si stabilivano le seguenti scadenze di versamento della TARI anno 2020:

- prima rata entro il 30.06.2020
- seconda rata entro il 30.09.2020

con possibilità di versamento in unica rata entro il 30.06.2020;

Preso atto che nella medesima deliberazione si stabiliva di procedere a riadottare, in linea con le nuove disposizioni normative e con le indicazioni del MEF le delibere di conferma / approvazione delle tariffe per la TARI, secondo la nuova metodologia non appena disponibile il Piano Finanziario del servizio redatto dal gestore;

Viste le varie misure introdotte in diverse occasioni dal Governo, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da Covid-19;

Dato atto che con il decreto legge n.18 del 17.03.2020, il Governo è intervenuto con misure di sostegno al reddito, alla liquidità, agli investimenti e ha introdotto anche la sospensione dei termini relativi all'attività dell'ufficio tributi e quelli di pagamento delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni fiscali, senza tuttavia modificare la disciplina locale sui termini di pagamento di imposte, tariffe, canoni e sulla validità di alcuni provvedimenti autorizzativi o concessori rilasciati dagli enti locali;

Vista, inoltre, la deliberazione n.158 del 05 maggio 2020 emanata dall'ARERA secondo la quale a causa dell'emergenza epidemiologica gli enti locali non devono applicare la Tari nel periodo

di chiusura delle attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo e hanno facoltà di concedere agevolazioni per le attività per le quali non è stata imposta la chiusura, per esempio gli studi professionali;

Dato atto che che l'attuale situazione emergenziale, sanitaria ed economica, è tale da imporre una valutazione circa l'adozione delle tariffe 2020 secondo il nuovo metodo, anche in considerazione degli effetti economici che l'epidemia ha creato nell'immediato, per cui questa amministrazione intende avvalersi della possibilità di cui all'art.107, comma 5, del D.L. n.18/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di applicare le medesime tariffe dell'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021 l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

Visto il perdurare della situazione di crisi creatasi, e la necessità di contenere l'impatto dell'emergenza sanitaria in corso, anche con interventi mirati a concedere un maggior lasso di tempo per adempiere alle obbligazioni tributarie dei cittadini, ragioni che legittimo la necessità di ricorrere ad un rinvio delle scadenze di pagamento;

Visto il Regolamento per l'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.25 del 08.09.2014 che istituisce e disciplina, tra l'altro, anche la Tassa sui rifiuti (TARI) e s.m.i.;

Visti i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli nr. 9 e contrari nessuno, astenuti nr. 4 (Moro, Lombardi, Ulivi, Urgesi) legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di avvalersi della possibilità di cui all'art.107, comma 5, del D.L. n.18/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di applicare le medesime tariffe dell'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021 l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;
2. di stabilire la scadenza per il pagamento della prima rata della TARI per l'anno 2020, originariamente fissata al 30.06.2020, entro la data del 31.07.2020;
3. di mantenere invariata la scadenza della seconda rata al 30.09.2020, con possibilità di versamento in unica rata entro il 31.07.2020;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti favorevoli nr. 9 e astenuti nr. 4 (Moro, Lombardi, Urgesi, Ulivi), legalmente espressi per alzata di mano

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Avv. ROSSI CHIARA

Il Segretario
F.to Dott.ssa MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 09/06/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 19/06/2020

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,
10/06/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita l'annotazione dell'impegno n. con l'imputazione della spesa allo stanziamento indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Soncino
10/06/2020